

Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

CAPO II

TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 7

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30/2007)

1. Dopo la lettera e) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è aggiunta la seguente:

<<e bis) il finanziamento assegnato a favore del Comune di Preceniccio, ai sensi della lettera e) e ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2323 del 6 novembre 2008, è rendicontato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2011.>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1/2007)

1. Dopo il comma 87 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

<<87 bis. Il contributo, dell'importo complessivo di 210.000 euro, erogato ai sensi dei commi 85 e 86, a valere sul capitolo 1659, così come implementato ai sensi della tabella B di cui all'articolo 2, comma 50, della legge regionale 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nonché in base alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), è rendicontato dal beneficiario entro il 31 maggio 2013.>>.

Art. 9

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 24/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, la migliore conoscenza e fruibilità da parte del pubblico degli immobili riferibili al complesso castellano dal punto di vista storico-artistico, del recupero funzionale e del restauro architettonico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo straordinario per la realizzazione di spazi museali ed espositivi, nelle more dell'esecuzione dell'intervento, nei locali disponibili del compendio.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 24/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.1.5054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 9476, la cui denominazione è modificata come segue: <<Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di spazi museali ed espositivi nei locali disponibili del compendio>>.

Art. 10

(Conferma contributi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 58, 59 e 60, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), all'Associazione Int di Cuie di Tarcento, consentendone la devoluzione per le medesime finalità in luogo diverso rispetto a quello riportato nel decreto di concessione e la fissazione in sanatoria di nuovi termini di inizio e fine lavori.

Art. 11

(Conferma contributo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002, al Comune di Claut e finalizzato all'intervento per la realizzazione di opere varie connesse allo sviluppo turistico dell'area Lesis-Pradut-Resettum, previa istanza del Comune, per interventi di opere e arredi complementari finalizzati allo sviluppo turistico dell'area medesima.

Art. 12

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2008)

1. Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole <<è presentata>> sono inserite le seguenti: <<entro il 30 giugno 2009>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2009)

1. Al comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la parola <<2010>> è sostituita dalla seguente: <<2011>>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 40, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2010)

1. Dopo il comma 26 dell'articolo 13 della legge regionale 12/2010, sono inseriti i seguenti:

<<26 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà al Comune di Cividale del Friuli a titolo gratuito i beni immobili, trasferiti all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), non

direttamente funzionali alla gestione della Ferrovia Udine-Cividale da parte della società costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e inseriti nel patrimonio disponibile regionale. Gli stessi devono essere prioritariamente utilizzati dal Comune di Cividale del Friuli per finalità di pubblico interesse connesse allo sviluppo, all'adeguamento e al miglioramento dei servizi a supporto dell'infrastruttura ferroviaria e degli elementi di connessione alla stessa.

26 ter. I beni oggetto di trasferimento in proprietà ai sensi del comma 26 bis sono puntualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale.

26 quater. Sono a carico del Comune di Cividale del Friuli tutti gli oneri relativi e conseguenti alla puntuale individuazione dei beni stessi e al trasferimento in proprietà.

26 quinquies. Il trasferimento della proprietà è disposto con atto pubblico a cura e spese del Comune di Cividale del Friuli, previa adozione della deliberazione di cui al comma 26 ter.

26 sexies. Nelle more del formale trasferimento in proprietà i beni sono messi a disposizione del Comune di Cividale del Friuli con verbale di consegna, anche contestuale al trasferimento dei beni stessi dallo Stato alla Regione.

26 septies. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato fin dalla consegna in gestione a eseguire opere finalizzate al conseguimento delle finalità di pubblico interesse di cui al comma 26 bis, che possono essere conseguite anche attraverso opere di demolizione.>>.